

Prot. N. 22654/UM

Roma li 9 ottobre 2006

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Dir.ne Gen.le Politiche Com.rie e Intern.li
Div. PAGRVI
Via XX Settembre 20 00185 ROMA

Area Coordinamento
SEDE

A.P.T.I.
Via Collina 48 - 00187 ROMA

ONT
Via XXIV Maggio 43 – 00187 ROMA

UNITAB
Via Fabio Massimo, 72 - 00192 ROMA

COLDIRETTI-DIP.ECON.CO
Via XXIV Maggio 43 - 00187 ROMA

Circolare n. **30**

CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 3 - 00196 ROMA

CONFAGRICOLTURA
C.so V. Emanuele 101 - 00186 ROMA

COPAGRI
Via Calabria 32 - 00187 ROMA

F.AGR.I.
Via Portuense 100 - 00187 ROMA

CONF.COO.VE FEDERAGROALIMENTARI
Via de'Gigli D'Oro, 21 - 00186 ROMA

ANCA LEGA Coop
Via Guattani,9 - 00161 ROMA

O. I. INTERBRIGHT
Via de' Gigli d'Oro 21 - 00186 ROMA

O. I. INTERORIENTALI
Via Vecchia Leverano
73047 MONTERONI di LECCE

Associazione Interprofessionale Tabacco
Via Croce 6 - 37060 Ca' degli Oppi (VR)

S.G.S. Italia spa - Via C. Balbo, 3
PERUGIA

AGRISIAN
Via Palestro, 32 - 00185 ROMA

Oggetto: Settore Tabacco - Procedure operative per il controllo ai sensi dei Regolamenti n. 1973/04 del Consiglio e n. 2182/05 e 2184/05 della Commissione, recepiti mediante il Decreto MiPAF D 63 del 30 gennaio 2006.

Premessa

La presente circolare dispone le attività e le procedure e le relative attività di controllo che l'AGEA ha delegato a Società specializzate, presso i magazzini di prima trasformazione e i centri di raccolta/acquisto autorizzati, dall'AGEA:

- consegna del tabacco secco allo stato sciolto;
- trasformazione e condizionamento in colli del tabacco secco allo stato sciolto;
- trasferimento del tabacco secco allo stato sciolto;
- trasferimento del tabacco condizionato in colli in foglia;
- trasferimento del tabacco condizionato in colli in lamina
- uscita definitiva, dal sistema di controllo, del tabacco trasformato e condizionato in colli;
- introduzione e controllo del tabacco prodotto nell'Unione Europea o proveniente da Paesi terzi;
- uscita definitiva, dal sistema di controllo, del tabacco greggio secco allo stato sciolto da trasformare presso altro paese dell'Unione Europea;

- tutte le attività messe in atto dalle imprese di prima trasformazione.

Ai fini della presente circolare, valgono le seguenti definizioni:

- a) "consegna", ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco secco allo stato sciolto ad un'impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un'associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione.
- b) "attestato di controllo", il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell'impresa di prima trasformazione, nel quadro di un contratto registrato.
- c) "produttore associato", l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Cc., aderente ad una associazione dei produttori riconosciuta che conferisce a quest'ultima la propria produzione affinché venga commercializzata con un'impresa di trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione.
- d) "produttore singolo" l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Cc., non aderente ad alcuna associazione riconosciuta, che commercializza la propria produzione direttamente con un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione.
- e) "impresa di prima trasformazione", una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei.
- f) "prima trasformazione", la trasformazione, del tabacco secco allo stato sciolto consegnato da un produttore, in un prodotto stabile condizionato in balle o in imballaggi, atto ad essere immagazzinato e di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).
- g) "movimentazione dei tabacchi", organizzazione del flussi del tabacco greggio (secco allo stato sciolto e/o in colli in lamina e/o in colli in foglia) in entrata e uscita dai magazzini posti sotto controllo dall'AGEA.

➤ *Tipologia di controlli*

I controlli definiti in premessa, sono espletati dalla Società di controllo, appositamente delegata da AGEA, e si articolano in:

- Amministrativi;
- Tecnici.

❖ CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli amministrativi si differenziano in :

- Ordinari;
- Supplementari

a) I controlli amministrativi ordinari nella fase di consegna del tabacco riguardano:

- Verifica dell'autorizzazione alla consegna del prodotto rilasciata dall'autorità competente.
- Identificazione del produttore: le Associazioni di produttori dovranno fornire alla società di controllo, copia degli impegni di coltivazione afferenti al contratto, per una data impresa di trasformazione e magazzino; per i produttori non associati la copia del contratto di coltivazione (C1) la fornirà l'impresa di trasformazione.

Il produttore associato che non presenzia direttamente alla consegna del tabacco e/o alle attività connesse, comprese le relative risultanze, deve delegare un rappresentante dell'Associazione di appartenenza, preventivamente autorizzato, in forma scritta, dal Presidente o dal Consigliere con potere di firma.

La delega deve essere consegnata alla società di controllo prima dell'inizio delle operazioni di consegna unitamente alla copia del documento identificativo del delegato e del delegante.

Il produttore singolo non associato, che non presenzia direttamente alla consegna del tabacco e/o alle attività connesse, comprese le relative risultanze, deve far pervenire, alla società di controllo, apposita procura notarile a vendere

La procura deve essere consegnata alla società di controllo prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

Si precisa che presso i centri di raccolta o acquisto il produttore non potrà delegare altra persona per la consegna del proprio tabacco.

- Acquisizione della copia del Bollettino di Perizia rilasciato al produttore, al fine della verifica:
 - a) dell'acquisto da parte dell'impresa di trasformazione del tabacco oggetto della consegna,
 - b) di corrispondenza dei dati riportati nel bollettino stesso con quelli caricati a sistema nella CHECK LIST di controllo (Allegato n° 1) stampata e firmata dalla società di controllo, dal produttore dai rappresentanti dell'associazione e dell'impresa di trasformazione;

- Acquisizione della certificazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. D 63 del 30/01/2006, con la quale l'Associazione attesta, per ogni singolo produttore, il rispetto delle buone pratiche colturali di cui all'allegato 1 del sopra citato D.M.

- b) I controlli amministrativi supplementari si suddividono:
 - Controlli alle Imprese di prima trasformazione
 - Controlli alle Associazioni dei produttori

- Controlli amministrativi supplementari alle Imprese di prima trasformazione

I controlli supplementari alle imprese riguardano in particolare quanto previsto dal DM n. D63 del 30 gennaio 2006 e dalle disposizioni AGEA al fine di verificare il rispetto delle norme per il mantenimento del riconoscimento a sottoscrivere contratti di coltivazione .

1. Rispetto dei termini di pagamento del prezzo contrattuale da parte dell'impresa di prima trasformazione;
2. validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco, effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e i centri di raccolta o acquisto, finalizzate alla richiesta del premio;
3. riscontro delle vendite dirette o indirette verso le manifatture e delle vendite ad altro trasformatore per il completamento della trasformazione, finalizzate al mantenimento del riconoscimento;
4. misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati premi non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da paesi terzi.
5. verifica del corretto svolgimento delle attività di prima trasformazione.

I predetti controlli amministrativi hanno lo scopo di verificare la corretta operatività delle imprese di prima trasformazione e, conseguentemente, il sussistere o meno dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento.

- Controlli amministrativi supplementari alle Associazioni dei produttori

1. corretta tenuta, da parte dell'Associazione di produttori, della documentazione relativa al produttore socio;
2. corretta erogazione, ai soci, dell'aiuto, nonché del prezzo d'acquisto e delle relative modalità di pagamento del premio e del prezzo (bonifico bancario o postale) entro trenta giorni, così come previsto dalla Circolare Agea n. 23 del 3 agosto 2006;
3. verifica dell'erogazione degli aiuti e del prezzo del tabacco mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato;
4. rispetto dei termini di erogazione degli importi relativi al prezzo del tabacco da parte dell'impresa di prima trasformazione
5. validazione dei dati relativi alle consegne di tabacco, effettuate presso i magazzini di prima trasformazione e centri di raccolta o di acquisto;
6. misure di controllo supplementari necessarie al fine di evitare che vengano versati premi non dovuti per il tabacco secco allo stato sciolto originario o proveniente da paesi terzi.

Le risultanze dei controlli amministrativi saranno trasmesse alle Regioni competenti per territorio al fine del mantenimento o meno del riconoscimento.

❖ CONTROLLI TECNICI

I controlli tecnici, effettuati dalla Società di Controllo, hanno lo scopo di accertare:

1. che il tabacco secco allo stato sciolto presentato al controllo, al fine dell'erogazione del premio, sia del raccolto oggetto del controllo e provenga dalle zone di produzione, di cui all' art. 110 duodecies, lettera a) del Reg. (CE) n. 1782/2003 e corrisponda per ciascun gruppo di varietà/varietà, a quelle elencate negli allegati XXV e XXVI del Reg. (CE) 2182/05
2. che il prodotto sia di qualità sana, leale e mercantile e privo di elementi con caratteristiche di cui all'allegato XXVII Reg. (CE) 2182/05.
3. che il tabacco secco allo stato sciolto, presentato al controllo per la consegna, non deve aver subito trattamenti termici propri della fase di trasformazione industriale;
4. che il tabacco introdotto, a qualsiasi titolo, nei magazzini di prima trasformazione e centri di raccolta o acquisto, non sia sottratto al controllo;
5. che il quantitativo di tabacco secco allo stato sciolto oggetto di consegna sia successivamente trasformato, condizionato in colli oppure commercializzato, anche in foglia, in misura non superiore al 40% del quantitativo totale di tabacco ricevuto dai produttori, ad altro trasformatore, pena la perdita del riconoscimento per il raccolto successivo;
6. che le Associazioni di produttori, i produttori non associati e le Imprese di trasformazione esercitino la loro attività nel rispetto della normativa vigente e dei tempi d'attuazione stabiliti dalla stessa.
7. che siano identificati i colli in ingresso contrassegnati da cartellino recante il nome del produttore, l'Associazione di appartenenza e l'anno del raccolto.

I controlli tecnici da espletare si differenziano, per tipologia, in:

1. controllo delle consegne del tabacco greggio secco allo stato sciolto nei magazzini di:

- prima trasformazione;
 - centri di raccolta o acquisto;
2. controllo durante la fase di prima trasformazione e condizionamento;
3. controllo all'uscita per:
- tabacco greggio secco allo stato sciolto;
 - tabacco condizionato in colli oggetto di trasferimento (per vendita o per essere ulteriormente sottoposto ad una fase della prima trasformazione)
 - tabacco condizionato in colli per vendita definitiva.

A. CONTROLLI DELLE CONSEGNE DEL TABACCO GREGGIO SECCO ALLO STATO SCIOLTO

La fase delle consegne di tabacco è consequenziale a quella contrattuale ed operativamente interessa tutti i rapporti contrattuali per i quali l'AGEA ha concluso i controlli amministrativi, informatici e tecnici.

Le consegne del tabacco secco allo stato sciolto, nei magazzini di prima trasformazione e centri di raccolta o acquisto, hanno luogo solo se preventivamente autorizzate, a seguito di una richiesta formale da parte dell'impresa di prima trasformazione recante l'assenso dell'Associazione di produttori o del singolo produttore non associato

L'impresa di prima trasformazione deve inviare la richiesta di autorizzazione (*“allegato 6 – richiesta consegne settimanali”*) alla società di controllo competente per territorio, a mezzo fax.

Tale richiesta, inviata settimanalmente (entro e non oltre il mercoledì), deve riportare il programma delle consegne giornaliere che saranno effettuate nella settimana successiva, specificando magazzino principale o centro di raccolta dell'impresa di prima trasformazione richiedente, gli estremi del contratto, le associazioni, i produttori interessati ed i quantitativi oggetto delle singole consegne.

La società di controllo, entro il giovedì precedente la settimana per cui è stata richiesta l'autorizzazione delle consegne, comunica all'associazione, all'impresa di prima trasformazione ed all'AGEA, l'autorizzazione del programma delle consegne.

L'Associazione, entro la fine del mese di novembre e comunque prima dell'inizio dei ritiri, deve comunicare alla società di controllo i quantitativi indicativi di tabacco prodotti da ciascun produttore associato e l'esatta ubicazione del prodotto. La società di controllo provvederà inopinatamente alla verifica di quanto sopra, su un campione del 10% dei produttori.

Analoga comunicazione deve essere effettuata dai produttori non associati.

- Accertamento dell'avvenuta autorizzazione della consegna;
- verifica delle giacenze presso il magazzino di prima trasformazione, secondo le indicazioni contenute in apposito verbale denominato "modello A – giacenze prima dell'inizio ricevimento" (Allegato n° 15). Per il tabacco allo stato secco sciolto dei raccolti precedenti, presente nei magazzini, deve essere effettuata la pesatura integrale; il predetto verbale deve essere sottoscritto, ai fini dell'attestazione e convalida di quantitativi di tabacco giacenti in magazzino, dalla società di controllo e dal Legale rappresentante dell'impresa di trasformazione o suo delegato. I tabacchi secchi sciolti dei raccolti precedenti, eventualmente presenti in magazzino, devono essere fisicamente e fiscalmente separati dai locali ove avvengono le consegne e le operazioni di prima trasformazione; la verifica delle giacenze verrà estesa a tutti i magazzini anche di imprese non riconosciute. (Nei centri di raccolta o acquisto non possono esservi giacenze di tabacco di raccolti precedenti);
- controllo della bilancia e/o altri strumenti d'accertamento del peso (bilico, bilancia elettronica, ecc.) e presenza della certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A., competente per territorio, nonché l'effettivo funzionamento della bilancia e/o altri strumenti d'accertamento del peso;
- verifica del gruppo varietale e della varietà di tabacco oggetto della consegna e, che deve essere quella indicata nell'impegno e nel contratto di coltivazione;

- pesatura integrale dei colli di tabacco sciolto compresi gli imballaggi (ballette, scatole, casse, casse a crociera, ecc.), a tal fine gli strumenti d'accertamento del peso devono permettere alla società di controllo di verificare contestualmente all'operazione di pesatura la lettura della stessa;
- determinazione della tara degli imballaggi
 - a) Individuazione e numero, per ogni pesata, dei colli formati con lo stesso imballaggio;
 - b) Pesatura del 5% della tipologia d'imballaggio, in modo da pervenire al peso unitario di ciascuno di essi;
 - c) Determinazione della tara totale dei colli pesati moltiplicando ciascuna tipologia d'imballaggio rilevato per il numero dei colli formati con gli stessi;
- determinazione del peso lordo del tabacco al netto degli imballaggi: verifica necessaria prima di definire la quantità di prodotto ammissibile;
- definizione quantitativa del fuori grado e delle sostanze estranee, presenti per il tabacco oggetto della consegna. Per ogni collo di tabacco presentato alla consegna dovranno essere valutate, dalla società di controllo, le foglie che non possiedono i requisiti qualitativi minimi per essere ammesse a premio (fuori grado) e la presenza di sostanze estranee: le percentuali dovranno essere riportate nel *“modello 1r – determinazione delle tare”* (Allegato n° 8), che prevede anche lo sviluppo dei successivi conteggi al fine della determinazione della quantità da detrarre dal peso lordo al netto degli imballaggi per una data consegna. Percentuali e quantitativi saranno riportati nella Check list di controllo;
- determinazione del peso netto di tabacco consegnato sottraendo dal peso lordo al netto degli imballaggi, la quantità di tabacco fuori grado e la quantità di sostanze estranee determinate per il tabacco oggetto della consegna, come riportato sul *“modello 1r – determinazione delle tare”* (Allegato n° 8);
- adeguamento del tasso d'umidità, del coefficiente e del relativo peso d'adeguamento. Questa operazione richiede una particolare accortezza nello scegliere le foglie di tabacco che costituiranno il campione per la determinazione dell'umidità e la successiva preparazione dello

stesso prima di sottoporlo alle prove di umidità. Il prelievo del campione deve avvenire secondo le modalità operative indicate nell'allegato XXIX del Reg.to (CE) n.2182/05 al quale si rimanda per una corretta applicazione.

- I coefficienti e i calcoli per la determinazione corretta del tasso di umidità e del relativo adeguamento sono evidenziati nella “Tabella 1 coefficienti adeguamento umidità per il tabacco greggio allo stato sciolto” (Allegato n° 18) e nel “modello 1r – determinazione delle tare” (Allegato n° 8);
- definizione del peso netto a pagamento questo è determinato sottraendo o sommando al peso netto del tabacco consegnato i quantitativi di tabacco calcolati in base all'adeguamento per umidità;
- compilazione della Check List Controllo per la determinazione delle tare (fuori grado, sostanze estranee e adeguamento umidità);
- definizione del peso netto ad aiuto: questo è determinato in automatico dal sistema informatico AGEA presente sul portale SIAN in base alle consegne certificate dalla Check List Controllo.
- Registrazione giornaliera di tutte le consegne, previa acquisizione, in copia, del bollettino di perizia debitamente firmato dall'impresa di prima trasformazione, associazione e produttore, sia a livello analitico, per singolo produttore, sul “modello 2r – Registro analitico delle consegne giornaliere ” (Allegato n° 9), sia a livello di totali giornalieri, sul “modello 3r – Registro tabacco allo stato sciolto” (Allegato n° 10);

Non può essere sottoposto a controllo tabacco per il quale non è stata definita la perizia qualitativa e il relativo prezzo d'acquisto e, per il quale, non viene acquisito, in copia, il bollettino di perizia; pertanto, il tabacco non può essere depositato nel luogo dove sono effettuate le operazioni di controllo delle consegne (magazzino di trasformazione, centro di raccolta e/o acquisto) e la ripresa delle consegne effettuate da altri produttori potrà avvenire solo dopo la rimozione della consegna non definita.

L'Associazione di produttori, il singolo produttore non associato o l'Impresa di trasformazione, qualora insorgano contestazioni in fase di consegna, possono richiedere all'AGEA, ai sensi dell'art. 171 quater nonies del Reg. (CE) 2182/05 di nominare una Commissione di valutazione qualitativa del tabacco.

L'A.G.E.A. nomina la Commissione e comunica alle parti il giorno in cui il tabacco oggetto della consegna contestata sarà sottoposta alla verifica quali-quantitativa dalla Commissione di valutazione, pertanto solo in questo caso il tabacco oggetto di contestazione, potrà rimanere, isolato fiscalmente, nei locali adibiti alla consegna. La commissione di valutazione deve essere composta da tre liberi professionisti (regolarmente iscritti agli Albi professionali competenti) incaricati dalle parti, come segue:

- contestazione fra *Produttore/Associazione ed Impresa*: il Produttore e l'Associazione hanno diritto alla nomina di un unico Perito che rappresenta entrambi, l'Impresa di prima trasformazione nomina un proprio Perito e l'AG.E.A. (o Società di controllo incaricata) il Presidente.

- contestazione avverso la determinazione delle tare effettuate dalla *Società di controllo*; la o le parti che contestano hanno diritto alla nomina di un unico perito che le rappresenta congiuntamente, l'Agea nominerà un perito per la società di controllo ed il Presidente.

In ogni caso il Presidente della commissione di valutazione provvede a redigere ed a sottoscrivere, oltre alla determinazione arbitrale, anche tutta la documentazione inerente l'ammissibilità all'aiuto del tabacco, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Si precisa che tutte le controversie generate per contestazioni quali-quantitative devono essere risolte entro i termini fissati per la conclusione delle consegne (15 aprile e 30 aprile).

Terminate le operazioni di consegna, il tabacco allo stato secco sciolto dovrà essere sottoposto a ripesatura. Tale operazione sarà effettuata su un campione non inferiore al 10% con un limite quantitativo massimo di 500 tonnellate; qualora vengano riscontrate discordanze con le evidenze contabili di magazzino, la Società preposta ai controlli procederà alla pesatura integrale del tabacco. Lo scostamento ammissibile tra il peso riscontrato sul campione e quanto riportato nelle scritture contabili di magazzino non può superare il 5% .

I magazzini di prima trasformazione, i magazzini di deposito sussidiario ed i centri di raccolta/acquisto, rimangono sotto controllo permanente – fiscale per tutto il periodo delle consegne e, comunque, fino all'ultimazione delle operazioni connesse alla lavorazione e al condizionamento del tabacco (anche di raccolti precedenti); la società di controllo dovrà:

- a) redigere apposito verbale di giacenze di magazzino “*modello B – verifiche delle giacenze al termine delle consegne*” (Allegato n° 16)
- b) aggiornare, a sistema informatico A.G.E.A., la banca dati in relazione a quanto rilevato con la verifica effettuata.

Per i centri di raccolta o acquisto, la società di controllo, deve:

- 1) acquisire l'autorizzazione, rilasciata dall'AGEA, relativa al riconoscimento del centro;
- 2) verificare, prima dell'inizio delle operazioni di consegna, la totale assenza di eventuali giacenze di tabacco;
- 3) acquisire l'elenco dei produttori che effettueranno le consegne di tabacco presso il centro stesso;
- 4) contrassegnare ogni singolo collo con un cartellino, debitamente firmato, dal quale si evinca l'impresa di trasformazione acquirente, il nome del produttore cedente, il gruppo di varietà/varietà ed il peso lordo;
- 5) fare stivare il tabacco ricevuto e nell'attesa di trasferimento dal centro di raccolta o acquisto al magazzino di prima trasformazione, separato per singola consegna e per produttore;
- 6) verificare che il tabacco oggetto di consegna non sia stato sottoposto a trattamenti termici successivi a quelli ordinari della fase di cura agricola;
- 7) controllare il trasferimento del tabacco ricevuto al magazzino di prima trasformazione, dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasferimento, rilasciata all'impresa di trasformazione dall'AGEA “allegato 5 – richiesta trasferimento tabacco sciolto da centro a magazzino principale” e comunicare, anche a mezzo fax, alla società di controllo, presso il trasformatore, l'inizio del trasferimento; deve, altresì, trasmettere, contestualmente alle operazioni di trasferimento, i documenti riguardanti le quantità di tabacco oggetto del trasferimento stesso. Il predetto tabacco deve essere ricevuto esclusivamente presso lo stabilimento di trasformazione al quale il centro di raccolta o acquisto è collegato.

Il produttore, singolo o associato, effettua la consegna del tabacco greggio secco allo stato sciolto, esclusivamente, nel magazzino di trasformazione o nel centro di raccolta/acquisto. Pertanto, il produttore che effettua più consegne di tabacco è tenuto a consegnare l'intera sua produzione nel luogo di controllo dove ha effettuato la prima consegna

B. CONTROLLO DURANTE LA FASE DI PRIMA TRASFORMAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Il tabacco greggio secco allo stato sciolto si intende trasformato se è sottoposto al seguente trattamento tecnico/industriale:

1. umidificazione: trattamento del tabacco con vapore acqueo per essere manipolato;
2. cernita: separazione del tabacco secondo il grado d'impiego, tenendo conto delle dimensioni della foglia, del colore, del tessuto, dell'integrità, della maturità e della presenza o meno di difetti;
3. riessiccazione ed acquisizione di una data misura d'umidità che permetta al tabacco l'immagazzinamento prolungato (tra il momento di acquisto e quello di impiego nella manifattura);
4. battitura: separazione del parenchima fogliare (strips >0,5 cm di diametro) dalle costole e nervature (stems) e scraps (<0,5 cm) limitatamente alle varietà per cui è richiesta;
5. condizionamento: predisposizione del tabacco condizionato in appositi contenitori (scatole, sacchi, ecc.) di peso omogeneo, pronti per essere consegnati all'industria manifatturiera o all'acquirente;

A seguito delle operazioni di trasformazione del tabacco greggio secco allo stato sciolto, l'impresa di trasformazione dovrà redigere un registro dei colli distinto per varietà, annata del raccolto, per tipo di prodotto ottenuto (foglia intera, lamina) e tipo di imballaggio (cartoni, ballotti): su tale registro dovranno essere annotati tutti gli scarichi di colli per movimentazioni (trasferimento, rilavorazione, vendita, ecc.).

La società di controllo, a seguito delle verifiche quotidiane alla trasformazione, inserisce a sistema informatico AGEA (Cospaia) i dati relativi sia ai quantitativi avviati alla lavorazione che quelli prodotti. Il sistema scarica automaticamente, dai registri dei tabacchi secchi allo stato sciolto, i quantitativi avviati alla trasformazione e carica, (sempre automaticamente) sul "registro dei tabacchi in colli" (Allegato n° 19), i quantitativi di prodotto condizionato; lo stesso sistema scarica dal registro le bolle emesse in occasione di trasferimenti o spedizioni.

In occasione di verifiche delle spedizioni del tabacco, delle giacenze di magazzino o dei controlli amministrativi, il registro redatto dall'impresa dovrà essere messo a disposizione della società di controllo che ne verificherà la corrispondenza con quello emesso automaticamente dal sistema informatico Cospaia. In caso di discordanza (poiché, alla fine, dovrà necessariamente far fede il registro informatico) l'impresa e la società di controllo verificheranno la correttezza dell'inserimento a sistema dei dati di carico e scarico (bolle, verbali, ecc. tutti già firmati da entrambi le parti) provvedendo alla riconciliazione contabile delle scritture, redigendo apposito verbale.

Le lavorazioni del tabacco nei magazzini di prima trasformazione, prima del termine delle operazioni connesse alle consegne del tabacco (15 e 30 aprile), sono consentite solo se l'impresa di trasformazione ne dia comunicazione formale alla società di controllo e s'impegna a comunicare il peso lordo di tabacco avviato, giornalmente alla lavorazione distinto per varietà e per tipo di prodotto (foglia intera, da balle o in colli, lamina, definendo "lamina" le foglie di tabacco con diametro non inferiore a 0,5 cm).

C. CONTROLLI ALL'USCITA

I controlli all'uscita del prodotto dai magazzini delle imprese di prima trasformazione si differenziano a seconda se interessano:

- Tabacco greggio secco allo stato sciolto per vendita o lavorazione in conto terzi;
- Tabacco in colli oggetto di trasferimento per essere sottoposto ad una fase della trasformazione;
- Tabacco in colli per vendita definitiva;
- Tabacco secco allo stato sciolto o trasformato in colli da sottoporre a distruzione a fronte di eventi straordinari quali alluvioni, fermentazioni non controllate, attacchi parassitari dopo la consegna;

a) Tabacco greggio secco allo stato sciolto:

La movimentazione del tabacco secco sciolto può avvenire esclusivamente tra imprese di prima trasformazione riconosciute, previa autorizzazione rilasciata dalla Società di controllo.

A partire dal raccolto 2006, il tabacco secco allo stato sciolto, può essere movimentato in uscita dai magazzini di prima trasformazione, esclusivamente, previa autorizzazione della Società di controllo nel limite massimo del 40% della quantità totale contrattata (senza distinzione per stabilimento di trasformazione, gruppo varietale o varietà) dall'impresa di trasformazione interessata. Quest'ultima deve utilizzare, pertanto, ai fini della richiesta d'autorizzazione “allegato 2bis –trasferimento tabacco greggio secco sciolto 2006” (allegato 2 –trasferimento tabacco greggio secco sciolto” per raccolti precedenti). In caso di superamento del 40% l'Agea provvederà alla revoca del riconoscimento.

Fermo restando il limite quantitativo del 40% l'impresa di trasformazione, entro tale limite, potrà richiedere l'autorizzazione al trasferimento, anche se materialmente non tutto il prodotto è stato posto sotto controllo. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione all'uscita è condizionata alla preventiva messa sotto controllo della quantità di tabacco oggetto dell'autorizzazione stessa.

La società di controllo, presso il magazzino dal quale il tabacco esce deve registrare la quantità lorda oggetto del trasferimento e presso il magazzino che riceve il tabacco, deve registrare il predetto quantitativo:

- a. Sul “modello 3r – registro tabacco allo stato sciolto” (Allegato n° 10), intestato all'impresa di trasformazione destinataria, evidenziando che trattasi di tabacco oggetto di trasferimento per vendita;
 - b. Sul “modello 3r – registro tabacco allo stato sciolto” (Allegato n° 10) , da intestare all'impresa di trasformazione mittente se trattasi di trasferimento per lavorazione in conto terzi.
 - c. Sul “modello 4rs – verbale trasferimento tabacchi sciolti” (Allegato n° 13) documento riepilogativo del trasferimento effettuato
-
- b) Tabacco greggio secco allo stato sciolto per lavorazione presso paesi della UE

La richiesta di trasferimento del tabacco secco allo stato sciolto può essere inoltrata dalle Imprese di trasformazione riconosciute, che preventivamente presentano all'A.G.E.A. la

documentazione attestante il riconoscimento dell'impresa di trasformazione del magazzino di destinazione e la garanzia, per il quantitativo oggetto di trasferimento, secondo il facsimile disponibile presso la sede dell'AGEA stessa. Il tabacco oggetto di tale trasferimento sarà computato come facente parte del limite massimo del 40% della quantità contrattata ai fini del mantenimento del riconoscimento del trasformatore.

c) Tabacchi in colli oggetto di trasferimento (per essere nuovamente lavorati o venduti)

Il trasferimento può interessare:

- c.1 - tabacco condizionato in colli in foglia - l'impresa mittente può procedere, in nome e per conto proprio mediante idoneo contratto, ad una fase della prima trasformazione presso altra struttura; la comunicazione deve essere inoltrata direttamente alla società di controllo utilizzando il modello "allegato 3bis -trasferimento tabacco in colli 2006" (utilizzare modello "allegato 3 -trasferimento tabacco in colli" per i trasferimenti di raccolti precedenti) (non è necessario alcun tipo di autorizzazione, ma semplice comunicazione alla società di controllo competente per territorio)
- tabacco condizionato in colli in foglia venduto ad altra impresa di prima trasformazione in via definitiva. Tali quantitativi verranno considerati in maniera identica a quanto previsto al punto a) tabacco greggio secco allo stato sciolto (dopo averli riportati al peso secco sciolto iniziale)
- c.2 tabacco condizionato in colli in lamina venduto ad altra impresa di prima trasformazione in via definitiva; la comunicazione deve essere inoltrata direttamente alla società di controllo, utilizzando il modello "allegato 3 -trasferimento tabacco in colli" (non è necessario alcun tipo di autorizzazione, ma semplice comunicazione alla società di controllo competente per territorio);
-
- c.1 tabacco condizionato in colli che resta di proprietà dell'impresa di prima trasformazione che ne richiede il trasferimento

L'impresa di prima trasformazione, prima di effettuare il trasferimento, deve comunicare alla società di controllo, secondo quanto indicato nel modello "allegato 3bis –trasferimento tabacco in colli 2006", il numero dei colli, il quantitativo lordo, il magazzino di destinazione e l'impresa di trasformazione che effettuerà l'ulteriore fase di prima trasformazione ed esibire il contratto sottoscritto per la lavorazione in nome e per conto proprio della specifica fase di lavorazione.

Il funzionario addetto al controllo, verificato il contratto, ricevuta la predetta comunicazione e sentito il funzionario addetto al controllo nel magazzino di ricevimento, effettuerà le operazioni di trasferimento, attenendosi alle modalità indicate nel "modello 4rbis – verbale trasferimento tabacchi in colli 2006" (Allegato n° 12) e modello "allegato c – bolletta di accompagnamento" (Allegato n° 7). Presso l'impresa ricevente la società di controllo apre un "Registro dei tabacchi in colli in foglia" dedicato all'impresa mittente.

L'impresa di prima trasformazione mittente deve comunicare e potrà effettuare l'uscita definitiva del tabacco, ai fini della commercializzazione anche dal magazzino dell'impresa di trasformazione destinataria, a condizione che la vendita definitiva sia effettuata a soggetto diverso dall'impresa che ne ha effettuato la lavorazione per conto, determinandone l'uscita definitiva dal sistema di controllo.

In caso contrario, tale tabacco, ai sensi dell'art. 17 quater-ter, comma 2 del Reg. 1973/04, sarà conteggiato come tabacco non venduto direttamente/indirettamente alle manifatture.

c.2 tabacco condizionato in colli in lamina venduto ad altra impresa di prima trasformazione in via definitiva:

L'impresa di prima trasformazione, prima di effettuare il trasferimento, deve comunicare alla società di controllo, secondo quanto indicato nel modello "allegato 3 – trasferimento tabacco in colli" il numero dei colli, il quantitativo lordo e netto, il magazzino di destinazione e l'impresa di trasformazione che acquista in via definitiva il prodotto. Il funzionario addetto al controllo, ricevuta la predetta comunicazione e sentito il Funzionario addetto al controllo nel magazzino di ricevimento, effettua le operazioni di trasferimento, attenendosi alle modalità indicate nel "modello 4r – verbale trasferimento tabacchi in colli" (Allegato n° 11) e modello "allegato c – bolletta di accompagnamento" (Allegato n° 7).

Le informazioni quali – quantitative relative al tabacco trasferito, dovranno essere caricate a sistema, a cura della Società di controllo, su apposito registro tabacchi in colli in lamina intestato all'impresa ricevente, ma recante la dizione tabacco acquistato dall'impresa mittente, il cui scarico potrà avvenire solo verso manifatture italiane od estere.

d) tabacchi in colli per vendita definitiva

L'impresa di prima trasformazione interessata alla spedizione finale del tabacco in colli deve darne comunicazione formale al Funzionario addetto al controllo (quanto meno tre giorni prima della data di inizio delle relative operazioni, secondo quanto indicato nel *“allegato 4 – vendita definitiva”*;) che procederà alle verifiche della spedizione finale, redigendo il verbale di spedizione *“modello 5r – verbale per vendita definitiva”* (Allegato n° 14).

e) Tabacco da sottoporre a distruzione

La richiesta di distruzione del tabacco deve essere inoltrata alla società di controllo e, previa autorizzazione, la distruzione deve essere effettuata in presenza di funzionari della società di controllo stessa che redige apposito verbale *“modello PVD – verbale distruzione”* (Allegato n° 17).

D. CONTROLLI TABACCHI DI IMPORTAZIONE

Allo scopo di evitare che tabacco non trasformato proveniente da paesi esteri venga ammesso a premio come prodotto nazionale, verrà richiesta l'intensificazione dei controlli alla dogana e verrà inviata apposita comunicazione agli Organismi Pagatori dei Paesi interessati.

L'impresa di trasformazione che introduce nel proprio magazzino tabacchi di importazione è tenuta a comunicare al funzionario addetto al controllo, la data di inizio delle operazioni di ricevimento, al fine di consentire le attività di controllo all'entrata del prodotto.

❖ RISULTANZE DEI CONTROLLI

Le risultanze delle attività di controllo sono acquisite mediante apposite funzioni informatiche al fine di tracciare, storicizzare e monitorare le movimentazioni e le giacenze del tabacco delle singole imprese di prima trasformazione.

Tutta l'attività di controllo deve garantire la corretta erogazione degli aiuti accoppiati ai produttori e che il tabacco non venga sottratto al controllo fino al completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo.

IL TITOLARE
(Paolo Gulinelli)

ALLEGATI:

- 1) Check list di controllo
- 2) allegato 2–trasferimento tabacco greggio secco sciolto
- 2 bis) allegato 2bis –trasferimento tabacco greggio secco sciolto 2006
- 3) allegato 3 –trasferimento tabacco in colli
- 3 bis) allegato 3bis –trasferimento tabacco in colli 2006
- 4) allegato 4 - vendita definitiva
- 5) allegato 5 – richiesta trasferimento tabacco sciolto da centro a magazzino principale
- 6) allegato 6 – richiesta consegne settimanali
- 7) allegato c – bolletta di accompagnamento
- 8) modello 1r – determinazione delle tare
- 9) modello 2r – Registro analitico delle consegne giornaliere
- 10) modello 3r – Registro tabacco allo stato sciolto
- 11) modello 4r – verbale trasferimento tabacchi in colli
- 12) modello 4rbis – verbale trasferimento tabacchi in colli 2006
- 13) modello 4rs – verbale trasferimento tabacchi sciolti
- 14) modello 5r – verbale per vendita definitiva
- 15) modello A – giacenze prima dell’inizio ricevimento
- 16) modello B – verifiche delle giacenze al termine delle consegne
- 17) modello PVD – verbale distruzione
- 18) Tabella 1 coefficienti adeguamento umidità per il tabacco greggio allo stato sciolto
- 19) Registro tabacchi in colli
- 20) Certificazione dell’Associazione attestante, per ogni singolo produttore, il rispetto delle buone pratiche colturali.